

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 453

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi

*(Parere ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24, comma 1,
della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 marzo 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 282/12

Roma, 28 marzo 2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012.

Cordialmente


Prof. Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di provvedimento che si propone modifica il vigente decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 17 di recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, apportando allo stesso le integrazioni necessarie per recepire la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi, che modifica la predetta direttiva 2006/42/CE.

La direttiva 2009/127/CE è stata adottata nel quadro della strategia che ha indotto l'Unione europea, al fine di ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente risultanti dall'uso dei pesticidi, ad adottare anche la direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Nella consapevolezza che la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l'applicazione dei pesticidi svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione di tali rischi, la direttiva 2009/127/CE integra, nell'allegato I alla direttiva 2006/42/CE, i requisiti essenziali di protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione ed alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli che la direttiva quadro introduce in materia di manutenzione e ispezione delle macchine per pesticidi.

Ai medesimi fini la direttiva 2009/127/CE include nella direttiva 2006/42/CE un riferimento alla protezione dell'ambiente, limitando questo obiettivo alla categoria di macchine e ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell'ambiente.

La direttiva in esame prevedeva che, entro il 15 giugno 2011, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa. L'applicazione di tali disposizione era comunque fissata a decorrere dal 15 dicembre 2011.

Considerato il predetto termine di attuazione già scaduto e che è stata già aperta una procedura d'infrazione per mancata attuazione della direttiva 2009/127/CE (Procedura di infrazione n. 2011/0846 ex art. 258 TFUE), l'adozione del presente provvedimento si rende urgente.

La relativa delega legislativa è prevista nella legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010, all'articolo 9, entrata in vigore il 17 gennaio 2012.

La procedura di adozione del decreto legislativo di recepimento ed i criteri e termini per l'esercizio della delega sono fissati al comma 1 del citato articolo 9 ed all'articolo 24, comma 1 della medesima legge comunitaria 2010. La delega scade il 17 aprile 2012.

L'articolo 24, invece, richiama le procedure e i criteri, in quanto applicabili, a suo tempo fissati per precedenti deleghe di attuazione di normativa comunitaria dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, dagli articoli 1 e 2 di detta legge.

Con il presente provvedimento, pertanto, considerata anche la relativa semplicità del dispositivo di recepimento da adottare, si provvede all'immediato recepimento della direttiva 2009/127/CE nell'ordinamento interno.

Lo schema di decreto legislativo che si propone è costituito da due soli articoli.



L'articolo 1, in un unico comma, provvede ad apportare tutte le modifiche necessarie agli articoli 2, 3, 6, 8 e 14, nonché all'Allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, includendo, qualora applicabili, i requisiti di protezione dell'ambiente oltre a quelli già previsti della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni, ed integrando il predetto allegato con l'introduzione dei requisiti essenziali di sicurezza che devono soddisfare le macchine per l'applicazione di pesticidi prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio.

In particolare:

- la lettera a) del testo del decreto novella l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 17 del 2010, riproducendo testualmente l'articolo 1, paragrafo 1), della direttiva, con la definizione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;

- la lettera b) novella l'articolo 3, comma 1, in corrispondenza dell'articolo 1, paragrafo 2) della direttiva, includendo la sicurezza dell'ambiente, qualora applicabile, fra gli aspetti che le macchine non devono pregiudicare affinché possano essere immesse sul mercato o messe in servizio;

- la lettera c) novella l'articolo 6, comma 4, riproducendo il paragrafo 4) dell'articolo 1 della direttiva, includendo il rischio di compromettere l'ambiente, qualora applicabile, fra le motivazioni di ritiro della macchina dal mercato;

- la lettera d) novella l'articolo 8, comma 2, aggiornando, anche alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1, paragrafo 3) della direttiva, i riferimenti alle direttive che regolano le procedure di consultazione della Commissione europea;

- la lettera e) novella l'articolo 14, comma 1, prevedendo, in coerenza con le altre modifiche apportate dalla direttiva, anche la necessità per finalità di tutela dell'ambiente fra i motivi che possono giustificare la divulgazione di informazioni altrimenti riservate acquisite nello svolgimento delle funzioni di controllo dei requisiti delle macchine;

- le lettere f), g) ed h) novellano l'Allegato I del decreto legislativo n. 17 del 2010, negli stessi termini testuali in cui il paragrafo 5) dell'articolo 1 della direttiva 2009/127/CE novella l'Allegato I della direttiva 2006/42/CE, al fine di introdurre gli specifici requisiti richiesti per le macchine per l'applicazione di pesticidi.

All'articolo 2, non essendo prevista l'introduzione di nuovi adempimenti, ma solo la modifica di norme vigenti riferite ai requisiti delle macchine e non alle attività delle amministrazioni interessate, viene specificato che il decreto non comporta né nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica. Pertanto, la rituale disposizione prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la disposizione al riguardo già contenuta al comma 6 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.



Titolo: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

Referente: Isabella Flajban - Ufficio Legislativo - Tel. 06.4705.2557

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

a.) Sintetica descrizione dal quadro normativo vigente

La legislazione nazionale oggi vigente in materia è contenuta nel decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 17, che ha recepito la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine.

La norma che si propone modifica, integrandolo, il citato d.lgs. n. 17/2010

b.) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La vigente situazione normativa nazionale è oggi non allineata con le successive disposizioni in materia contenute nella direttiva 2009/127/CE che introduce gli specifici requisiti essenziali di sicurezza cui devono essere conformi le macchine per l'applicazione di pesticidi prima di essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio. Il mantenimento in vigore del d.lgs. n. 17/10, di recepimento della direttiva 2006/42/CE (cd direttiva macchine), tal quale, sarebbe in contrasto con tale nuova disciplina comunitaria obbligatoria e darebbe adito ad un "mercato unico", dei prodotti oggetto della direttiva, non corretto.

c.) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il problema formale da risolvere è quello di fare in modo che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi utilizzate in Italia funzionino in modo affidabile e siano correttamente impiegate in modo da assicurare che i pesticidi possano essere accuratamente dosati e distribuiti con conseguente maggiore tutela della salute umana e l'ambiente. Da quanto risulta a questa Amministrazione, a livello nazionale, fra gli operatori agricoli, esiste una generale scarsa conoscenza dei rischi connessi ad un uso non corretto dei prodotti pesticidi.

La direttiva prevedeva che entro il 15 giugno 2011, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.



d.) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento

L'obiettivo da realizzare è direttamente individuato nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consiste nell'includere nelle norme concernenti la sicurezza delle macchine requisiti essenziali di protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione ed alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi. A tale scopo, è altresì necessario includere anche un riferimento alla protezione dell'ambiente, limitando tale obiettivo alla categoria di macchine ed ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell'ambiente.

La verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo è direttamente effettuata attraverso i controlli previsti in generale da tutta la normativa applicabile alle macchine che, nel caso di specie, dovranno verificare che le macchine per l'applicazione di pesticidi immesse su mercato e messe in servizio siano rispondenti ai requisiti di sicurezza fissati con le norme in questione. Gli indicatori di risultato potranno essere individuati nel numero dei controlli con esito positivo rispetto al totale degli specifici controlli effettuati.

Questa Amministrazione, nella fase istruttoria relativa all'attuazione del provvedimento, ha rilevato elementi sull'impiego non conforme delle macchine attraverso contatti con gli organi deputati al controllo sul loro impiego ed ha raccolto un quadro d'insieme di dati al 31 dicembre 2012.

e.) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

I destinatari diretti sono gli operatori economici del settore interessato (in particolare costruttori, manutentori ed utilizzatori di macchine per l'applicazione di pesticidi) e le amministrazioni competenti per quanto concerne le attività di sorveglianza del mercato. I destinatari indiretti sono i lavoratori che utilizzano le macchine in questione ed, in generale, tutti i consumatori interessati alla tutela della loro salute perseguibile attraverso un uso corretto e sostenibile dei pesticidi garantito anche dalla corretta progettazione e costruzione delle macchine che li applicano.

Sezione 2. Procedure di consultazione

Le procedure di consultazione delle parti interessate si sono svolte a livello comunitario (consultazione pubblica), in fase di preparazione della proposta di direttiva della Commissione europea (CECED Europa, EHI, BEUC). Nella fase ascendente, le autorità italiane hanno consultato informalmente i principali attori del mercato nazionale (in particolare le associazioni dei costruttori, rimettendo alle valutazioni dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole la tutela degli interessi più generali degli agricoltori e dei cittadini) ai fini della formazione della posizione nazionale. Non occorre ripetere la consultazione in fase di recepimento, non essendo prevista alcuna opzione o discrezionalità attuativa nel recepimento della direttiva nell'ordinamento interno rispetto ai già valutati contenuti della direttiva.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento (Opzione zero)



L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative

L'intervento è vincolato, nel contenuto, dalle disposizioni dettate dalla direttiva e, nella forma, dalla relativa delega legislativa. Pertanto, nel recepimento non sono state introdotte prescrizioni ulteriori od anche marginalmente integrative rispetto alla direttiva, né sono state valutate opzioni regolatorie alternative a quelle disposte dalla direttiva e recepite nello schema di decreto. Il provvedimento pertanto non comporta oneri amministrativi ulteriori su cittadini e imprese.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

a.) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Non viene adottato alcun metodo formale di analisi per la valutazione degli effetti a livello nazionale, in quanto una adeguata analisi per la valutazione degli effetti è stata effettuata dalle istituzioni comunitarie in fase di predisposizione della proposta di direttiva, ed ha tenuto conto delle situazioni nazionali degli Stati membri. Le analisi effettuate dagli Uffici comunitari, sono contenute nel documento di presentazione del progetto di direttiva (COM(2008) 535 definitivo) trasmesso dalla Commissione al Consiglio europeo.

b.) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* non incrementa l'impatto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle attività di controllo ma lo completa consentendo di migliorare l'attività di sorveglianza in termini qualitativi.
- *Impatto sui destinatari diretti:* Anche in questo caso l'impatto sui destinatari diretti è limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a chiarire e completare adempimenti obbligatori derivanti da applicazione di atti comunitari.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili solo limitati impatti positivi connessi alla maggiore sicurezza ed ai minori incidenti per effetto della corretta attuazione delle nuove disposizioni

c.) Indicazione degli obblighi informativi a carico destinatari diretti ed indiretti

Non vi sono nuovi obblighi informativi né nuovi costi amministrativi, trattandosi di un intervento di chiarimento degli obblighi vigenti e, a tal fine, con la presente direttiva si introducono alcune modifiche alla normativa vigente in materia di macchine per l'applicazione di pesticidi. In ogni caso gli obblighi imposti dai requisiti essenziali di sicurezza per questa nuova categoria di macchine, dovevano essere già soddisfatti nelle precedenti produzioni.

Il provvedimento comunque non comporta oneri amministrativi su cittadini ed imprese.

d.) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate



Per le considerazioni sopra esposte non sono state esaminate diverse opzioni.

e.) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il grado di efficacia del monitoraggio e del controllo è un parametro che potrebbe incidere sull'effettività dell'intervento regolatorio.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del sistema Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea, e favorisce una competizione leale e corretta sul mercato definendo un livello di regolazione in materia non superiore a quello comunitario. Non vi sono, infatti, disposizioni ulteriori od anche marginalmente integrative rispetto alla direttiva .

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento

a.) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento

I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento sono i competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico.

b) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

La necessaria pubblicità dell'intervento è affidata alle normali azioni amministrative, dalla pubblicazione della nuova norma sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, oltre che in Gazzetta ufficiale, alle normali attività di informazione al pubblico ed agli operatori interessati curate dagli uffici amministrativi competenti.

c) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento

Il rispetto degli obblighi in materia rimane affidato ai medesimi organi che svolgevano attività di monitoraggio e controllo, ovvero gli organi regionali responsabili per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la sorveglianza territoriale, e il Ministero dello sviluppo economico per l'attività di vigilanza. La norma proposta solo ad un completamento e chiarimento delle disposizioni.

d) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

La VIR sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello Sviluppo economico Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Saranno presi in esame in particolare il raggiungimento di una migliore tutela della salute umana e dell'ambiente sulla base dei controlli tesi a verificare la diminuzione dell'utilizzo errato rispetto ai parametri previsti.

In materia di controlli va inoltre tenuto conto della prossima attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per



l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il provvedimento in parola potrà, infatti, contribuire all'efficace implementazione della direttiva 2009/127/CE in quanto detta specifiche disposizioni in materia di ispezioni delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi in uso. In capo agli Stati viene, infatti, posto l'obbligo di assicurare che le attrezzature suddette, impiegate per uso professionale, siano sottoposte a ispezioni periodiche. Si prevede che l'intervallo tra le ispezioni non superi cinque anni fino al 2020 e che non superi tre anni successivamente. Si prevede inoltre che, entro il 14 dicembre 2016, gli Stati membri abbiano realizzato almeno una volta l'ispezione sulle suddette attrezzature per l'applicazione di pesticidi e che, dopo tale data, possano essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

Referente ATN: Dr.ssa Isabella Flajban Tel. 06-47052557

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 9, comma 1, della legge comunitaria 2010. La direttiva 2009/127/CE è stata adottata nel quadro della strategia che ha indotto l'Unione europea, al fine di ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente risultanti dall'uso dei pesticidi, ad adottare anche la direttiva 2009/128/CE, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, il cui decreto di recepimento è in corso di definizione. Nella consapevolezza che la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l'applicazione dei pesticidi svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione di tali rischi, la direttiva 2009/127/CE integra, nell'allegato I alla direttiva 2006/42/CE, i requisiti essenziali di protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione ed alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli che la direttiva quadro introduce in materia di manutenzione e ispezione delle macchine per pesticidi. Ai medesimi fini la direttiva 2009/127/CE include nella direttiva 2006/42/CE un riferimento alla protezione dell'ambiente, limitando questo obiettivo alla categoria di macchine e ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell'ambiente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La norma che si propone di integrare il vigente decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 17, di recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine. E' in corso di definizione anche il recepimento a cura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la direttiva 2009/128/CE, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, prevedendo anche norme specifiche in merito ai controlli sulle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente le modifiche alla vigente disciplina in materia di sicurezza delle macchine con l'integrazione degli aspetti connessi con la protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione ed alla costruzione di macchine per l'applicazione di pesticidi.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La competenza statale in materia concerne la necessità di garantire l'omogeneità della normazione tecnica a livello nazionale al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza nel mercato interno. Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non vi è nessuna variazione dello strumento normativo utilizzato nel recepimento della nuova direttiva in materia macchine per pesticidi (decreto legislativo), rispetto alla vigente disciplina generale in materia di macchine (d.lgs n. 17 del 2010), in conformità alla delega espressamente prevista dall'articolo 9 della legge comunitaria 2010. Non si rilevano pertanto rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Non vi sono pronunce giurisprudenziali rilevanti in materia né sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2009/127/CE, per cui sono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario.



11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo od analogo oggetto.

E' stata già aperta, in data 19 luglio u.s., una procedura d'infrazione per mancato recepimento (Procedura di infrazione n. 2011/0846 ex art. 258 TFUE) della direttiva 2009/127/CE. L'adozione del presente provvedimento, che si rende urgente, mira al superamento della suddetta procedura.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il recepimento della direttiva è in linea con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo od analogo oggetto.

Non vi sono pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea rilevanti in materia né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.

Non vi sono pronunce giurisprudenziali rilevanti in materia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Tutti i paesi dell'Unione europea sono chiamati a recepire puntualmente la direttiva in questione, che non offre opzioni rispetto alle quali possano essere individuate diverse linee di regolamentazione da parte dei diversi stati membri. Allo stato attuale risulta che solo Italia e Spagna ancora non abbiano comunicato i relativi provvedimenti di attuazione della direttiva in questione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende, per il resto, i termini ed i concetti già in uso corrente nella normativa in materia.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi. La correttezza dei riferimenti comunque presenti è stata verificata.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.



Come già precisato, le disposizioni introdotte utilizzano la tecnica della novella ai fini delle conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti in materia di macchine.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il presente decreto non contiene abrogazioni espresse né implicite, salvo naturalmente che per le disposizioni sostituite mediante novella.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono effetti retroattivi né reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né sono presenti norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' in corso il recepimento della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la cui delega è prevista nella Legge Comunitaria 2010 all'art. 20.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'art. 8, comma 2 dello schema di decreto di attuazione della direttiva 2006/42/CE prevede che qualora la Commissione europea adotti misure che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine di cui alla presente normativa, il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in quanto ci si è avvalsi dei dati attualmente disponibili presso l'Amministrazione.



Relazione tecnico finanziaria

Il presente schema di decreto legislativo nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 17 di recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, apportando allo stesso le dovute integrazioni per recepire la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi, che modifica la predetta direttiva 2006/42/CE.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

Non è infatti prevista l'introduzione di nuovi adempimenti, ma solo la modifica di norme vigenti riferite ai requisiti della macchine e non alle attività delle amministrazioni interessate.

Per maggior garanzia di tale invarianza finanziaria è stata comunque introdotta all'articolo 2 la rituale disposizione, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la disposizione al riguardo già contenuta al comma 6 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

La validità della presente relazione tecnica, dell'unità di conto e dei flussi finanziari dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, è
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello S...

Conti's

17 4 FEB 2012





Ministero dell' Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

15 FEB. 2012

Roma,

AME / 120 / POCOM / 2146

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p.c. All' Ufficio legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, unitamente alla relazione tecnica verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO

12553



57 120
10 20607

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPRTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma, 14 FEB. 2012

Prot. N. 10403
Prot. Entrata N. 10288
Allegati: 1
Risposta a nota del :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
14 FEB. 2012
Prot. n. 2098

All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo n. 17/2010 in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce il provvedimento bollinato, unitamente alla relazione tecnica verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 17, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/127/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI PESTICIDI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;

Vista la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:



« n-bis) 'requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute': disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.»;

b) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.»;

c) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura 'CE', accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.»;

d) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, come modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.»;

e) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente.»;

f) nei Principi generali dell'Allegato I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei



requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente sono applicabili unicamente alle macchine di cui al punto 2.3.»;

g) il primo comma del capitolo 2 dell'Allegato I, è sostituito dal seguente: «Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute ovvero condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e le macchine per l'applicazione di pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (come previsto al punto 4 dei 'Principi generali' del presente Allegato).»;

h) nel capitolo 2 dell'Allegato I, dopo la sezione 2.3. è inserita la seguente:

“2.3-bis. Macchine per l'applicazione di pesticidi

2.3.1. *Definizione*

Per “macchine per l'applicazione di pesticidi” s'intendono le macchine specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari.

2.3.2. *Considerazioni generali*

Il fabbricante di una macchina per l'applicazione di pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi, in conformità della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.

Le macchine per l'applicazione di pesticidi devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un'esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi.

Devono sempre essere evitate fuoriuscite.

2.3.3. *Comando e controllo*

Devono essere possibili, con facilità e accuratezza, il comando, il controllo e l'arresto immediato dell'applicazione di pesticidi dalle postazioni operative.

2.3.4. *Riempimento e svuotamento*

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso con la quantità necessaria di pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni.

2.3.5. *Applicazione di pesticidi*

2.3.5.1. *Tasso di applicazione*



Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione.

2.3.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la dispersione di pesticidi nell'ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea.

2.3.5.3. Prove

Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.3.5.1 e 2.3.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina.

2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di applicazione dei pesticidi.

2.3.6. Manutenzione

2.3.6.1. Lavaggio

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminazione dell'ambiente.

2.3.6.2. Riparazione

Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione dell'ambiente.

2.3.7. Ispezioni

Deve essere possibile collegare con facilità alle macchine gli strumenti di misura necessari per verificare il buon funzionamento delle stesse.

2.3.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri

Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano essere identificati chiaramente.

2.3.9. Indicazione del pesticida in uso

Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico supporto su cui l'operatore possa apporre il nome del pesticida in uso.

2.3.10. Istruzioni

Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:

a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell'ambiente;

b) le condizioni dettagliate d'uso per i diversi ambienti operativi previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni richieste per assicurare la deposizione dei



pesticidi nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea dei pesticidi;

c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la macchina;

d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la sostituzione delle parti soggette a usura che influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri;

e) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera, della preparazione per l'inverno e degli altri controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento della macchina;

f) i tipi di pesticida che possono provocare anomalie nel funzionamento della macchina;

g) l'indicazione che l'operatore deve tenere aggiornato il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.3.9;

h) il collegamento e l'uso di attrezzature e di accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere;

i) l'indicazione che la macchina può essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

j) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento;

k) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione.».

ART. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17, in attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi".

Rep. Atti n. *36/cw del 15 marzo 2012*

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 15 marzo 2012

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17, che recepisce la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

VISTA la Direttiva 2009/127/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi, al fine di ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'uso di pesticidi e che ha previsto l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare entro il 15 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa;

PRESO ATTO della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia la per mancata attuazione della direttiva 2009/127/CE entro i termini stabiliti dalla Direttiva stessa ;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n.217, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'art.9 e l'art.24, relativi alla delega e alle modalità di attuazione della Direttiva in esame;

VISTO lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/127/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 3 febbraio 2012, trasmesso dal Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012 e diramato con nota prot. CSR 894 P-4.23.2.12 del 20 febbraio 2012;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 6 marzo 2012, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI non hanno formulato osservazioni sul provvedimento in esame;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame



14



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.1, in attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi"

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi